



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di ordinanza del Ministro recante *“Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”*, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Approvato nella seduta plenaria n. 48 del 2/12/2020

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

La legge 6 giugno 2020, n. 41 (art. 1, comma 2-bis), di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come modificata dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 32, comma 6-sexies), di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto, a partire dall'a.s. 2020/21, nuove modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria attraverso giudizi descrittivi, riferiti a differenti livelli di apprendimento per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

Da queste norme emerge un modello di valutazione completamente rinnovato rispetto a quello tradizionale, non più incentrato unicamente sull'aspetto selettivo della valutazione del rendimento scolastico dell'alunno ma connesso a una molteplicità di funzioni, da quella diagnostica, a quella formativa e orientativa, che accompagnano l'intero processo di insegnamento/apprendimento, evidenziano i punti di forza e di debolezza del percorso e consentono di rimodulare le strategie didattiche finalizzate al miglioramento, con una costante attenzione alle caratteristiche individuali dell'alunno per favorire la motivazione e il successo formativo.

Questa stagione, che ha fatto del progetto culturale e pedagogico della scuola primaria italiana un modello di grande prestigio nazionale e internazionale, si è drasticamente interrotta con la legge 30 ottobre 2008, n. 169, che, dall'anno scolastico 2008/09, ha previsto nella scuola primaria il progressivo smantellamento dell'insegnamento modulare e il ritorno alla valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti attraverso voti espressi in decimi.

Il successivo decreto legislativo 62/2017 (decreto "valutazione"), che ha disciplinato la valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo facendo riferimento ai più innovativi paradigmi presenti nel dibattito pedagogico, ha però scontato l'incoerenza tra le finalità di quell'impianto culturale e le modalità di valutazione con voti in decimi.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) valuta perciò positivamente il ripristino della valutazione degli apprendimenti attraverso un giudizio descrittivo e auspica che tale innovazione costituisca non il punto di arrivo ma un punto di partenza per riavviare un dibattito culturale e pedagogico finalizzato al rinnovamento di questo segmento fondamentale di tutto il percorso scolastico.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il CSPI riconosce quindi allo schema di Ordinanza e alle specifiche Linee Guida un'importante funzione propulsiva che, collocandosi in un solco di avanzata ricerca pedagogica e docimologica, consente di attribuire alla valutazione nella scuola primaria quelle funzioni educative, formative e autovalutative dichiarate dall'art. 1 del decreto "valutazione" che finora non hanno potuto trovare completa applicazione.

Per il CSPI il significato che questo passaggio assume va ben oltre la mera sostituzione dei voti e riporta la scuola e i docenti a considerare la valutazione un'operazione complessa - che necessita di una chiara definizione degli obiettivi di apprendimento, dei contenuti e degli approcci metodologici oltre che dei criteri e delle modalità - collegandola alla progettazione didattica in un processo unitario che il voto ha finora schiacciato in una pseudo oggettività e trasparenza che di fatto non esistono.

Il CSPI ritiene che l'innovazione prevista per la scuola primaria possa contribuire ad avviare una fase di riflessione sulla valutazione degli apprendimenti nel sistema scolastico italiano e a prevedere nell'immediato per la scuola secondaria di primo grado il superamento della valutazione attraverso voti espressi in decimi, in coerenza con le finalità del decreto "valutazione" e con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, che restano riferimento imprescindibile per la definizione dei livelli di apprendimento e sottendono un'idea di continuità del percorso scolastico di cui anche la valutazione è ovviamente parte integrante.

Suggerimenti e proposte di modifica

Tenuto conto della valutazione positiva espressa nella Premessa, le proposte che seguono intendono esplicitare ancora più chiaramente le disposizioni oggetto del provvedimento in esame, con particolare riferimento a quelle relative alla progressività dell'applicazione degli strumenti di valutazione, indicata dall'art. 6 dell'ordinanza e dalle Linee Guida, al fine di tenere conto delle esperienze che ciascuna scuola ha prodotto, dell'attuale contesto e dei tempi di applicazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Testo dell'Ordinanza " <i>Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria</i> "	Osservazioni
IL MINISTRO VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, concernente "<i>Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione per la continuità della gestione accademica</i>", e in particolare l'articolo 1, comma 2-bis, il quale prevede che "<i>in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione</i>"; VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante "<i>Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia</i>" e in particolare l'articolo 32, comma 6 <i>sexies</i> che estende il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti; VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "<i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i>", e successive modificazioni; VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "<i>Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione</i>" VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "<i>Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico</i>" VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "<i>Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>"; VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "<i>Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107</i>"; VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante "<i>Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica</i>";	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 <i>“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”</i> e in particolare l’articolo 4, comma 4; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, <i>“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”</i>; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante <i>“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”</i>; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione; ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2 bis del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e dell’articolo 32, comma 6 <i>sexies</i> del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 14 ottobre 2020, n. 126, una ordinanza che definisca termini e modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62; VISTO il decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 4 agosto 2020, n. 967 concernente la costituzione di un Gruppo di lavoro per la formulazione di proposte tecniche, al fine della predisposizione dell’Ordinanza ministeriale di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e acquisite le proposte; SENTITE le Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto <i>“Istruzione e Ricerca”</i>, nonché della dirigenza scolastica; VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data ...; RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: XXXX	
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 1 - (Definizioni) 1. La presente ordinanza disciplina le modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria. 2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro dell'istruzione: Ministro; b) Ministero dell'istruzione: Ministero; c) Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41: Decreto-legge; d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Decreto valutazione; e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.	
Articolo 2 - (Finalità) 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto, in continuità con la certificazione delle competenze.	Il CSPI propone di eliminare il comma 1 e di riformulare il comma 2 come segue. "La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, <i>nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 1, comma 1 del decreto valutazione</i>, concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto, in continuità con la certificazione delle competenze". Motivazione <i>Si suggerisce l'eliminazione del comma 1 che sintetizza le finalità della valutazione indicate dall'art. 1, comma 1, del decreto "valutazione", omettendo alcuni dei caratteri fondamentali della valutazione, quali la finalità formativa ed educativa e il suo contributo al successo formativo degli studenti. Per evitare tale parziale riproduzione, si ritiene più funzionale alle finalità dell'articolo il richiamo all'art. 1, comma 1, del decreto "valutazione" che viene in tal modo assunto nella sua interezza nel testo dell'ordinanza.</i>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 3 - (Modalità di valutazione degli apprendimenti)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati.
3. Ai fini di garantire efficacia e la trasparenza della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, senza alcuna formalità amministrativa, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie, ai fini di garantire la necessaria trasparenza del processo di valutazione, con particolare riferimento alle famiglie non italofone.
4. I giudizi descrittivi, di cui al comma 1, sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curriculum d'istituto, e sono riportati nel documento di valutazione.
5. Nel curriculum di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.
6. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:
 - a) In via di prima acquisizione;
 - b) Base;
 - c) Intermedio;
 - d) Avanzato.
7. L'Istituzione scolastica elabora i criteri di valutazione, da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa.
8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.

Il CSPI propone la riformulazione dei commi 2 e 3 con i seguenti testi:

2. In coerenza con i criteri e le modalità di valutazione definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, i docenti individuano le forme più opportune per la valutazione in itinere, per restituire in modo comprensibile all'alunno il risultato di quanto prodotto.

3. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie un'informazione tempestiva sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate, predisponendo le necessarie interlocuzioni tra i docenti e le famiglie, al fine di garantire efficacia e trasparenza alla valutazione del percorso scolastico, con particolare attenzione alle famiglie non italofone.

Motivazione

Si suggerisce di inserire il riferimento, non esplicitato chiaramente nel testo, al percorso di individuazione delle modalità di valutazione in itinere che devono essere ricondotte ai criteri deliberati nel PTOF e devono prevedere forme immediatamente comprensibili all'alunno e alle famiglie.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 4 <i>(Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)</i> 1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.	
Articolo 5 <i>(Linee guida per la valutazione degli apprendimenti)</i> 1. Le Linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante della presente ordinanza, individuano elementi funzionali alla costruzione del documento di valutazione. 2. Le Linee guida suggeriscono strumenti e processi ad essi collegati, in coerenza con le Indicazioni Nazionali e i traguardi di competenza riferiti alle singole discipline del curriculum e con la certificazione delle competenze rilasciate al termine del quinto anno della scuola primaria.	
Articolo 6 <i>(Misure di accompagnamento per le istituzioni scolastiche)</i> 1. Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni Scolastiche attuano la presente ordinanza con riferimento al documento di valutazione e, in modo progressivo, applicano quanto indicato nelle Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. A tal fine sono promosse, a partire dall'anno scolastico 2020/2021 e per un biennio, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la cultura della valutazione e degli strumenti valutativi nella scuola primaria, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali. 2. Il Gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro dell'istruzione 4 agosto 2020, n. 597, formula proposte in ordine alle azioni di accompagnamento, di formazione e di monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	Il CSPI propone di inserire, al comma 2, dopo la parola "formula" le parole "al Ministero" Motivazione <i>L'aggiunta è proposta per esplicitare con maggiore chiarezza i compiti del Gruppo di lavoro.</i>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 7 <i>(Province autonome di Trento e Bolzano)</i> 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	
IL MINISTRO <i>on. dott.ssa Lucia Azzolina</i>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

LINEE GUIDA La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria	
Introduzione La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente e si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento. La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti. D'altro canto, risulta opportuno sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. L'ottica è quella della <i>valutazione per l'apprendimento</i>, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato. D'altro canto, chiare indicazioni che vanno in questa direzione sono già presenti nel decreto legislativo n. 62/2017, che offre un quadro normativo coerente con le modifiche apportate decreto legge n. 22/2020 (art. 1 comma 2-bis). All'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017 è sottolineato come la valutazione abbia a "oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento", assegnando ad essa una valenza formativa ed educativa che concorre al miglioramento degli apprendimenti. La valutazione, inoltre "documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". Pertanto anche le modalità individuate per l'espressione e la comunicazione	Il CSPI propone la riformulazione dei primi due capoversi dell'introduzione. <i>"La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico."</i> <i>La normativa ha individuato, per la scuola primaria, un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti"</i>. Motivazione <i>Si propone la riformulazione della prima parte dell'introduzione per evitare alcune ripetizioni.</i>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

dei diversi livelli di apprendimento devono essere adeguate alle finalità sopra espresse, oltre che rispondenti a quanto previsto nei successivi articoli del decreto legislativo n. 62/2017, letto in combinato disposto con il DPR n. 275/1999, in particolare con l'articolo 4. Sempre il decreto legislativo n. 62/2017 prevede che la valutazione sia coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012 (di seguito Indicazioni Nazionali), richiedendo che essa sia espressa "in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa". A questo proposito, può essere utile aggiungere che il DPR n. 275/1999 all'articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole "Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale", definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall'articolo 10, comma 3 del DPR n. 275/1999). Da ultimo, la prospettiva della <i>valutazione per l'apprendimento</i> è presente nel testo delle Indicazioni Nazionali, ove si afferma che la valutazione come processo regolativo, non giunge alla fine di un percorso, "precede, accompagna, segue" ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi. In base a questo quadro teorico-normativo le presenti Linee Guida offrono ai docenti orientamenti per la formulazione del giudizio descrittivo nella valutazione periodica e finale e definiscono quadri di riferimento e modelli che costituiscono, ai fini della necessaria omogeneità e trasparenza, uno standard di riferimento che le istituzioni scolastiche possono implementare.	
Dagli obiettivi di apprendimento ai giudizi descrittivi Come stabiliscono le Indicazioni Nazionali, "le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curriculum... [Essi] rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa allo sviluppo integrale dell'allievo". In questo senso, le Indicazioni Nazionali - come declinate nel Curriculum di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe - costituiscono il documento di riferimento	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina. Più specificamente, la normativa indica che “gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”. Allo scopo di procedere all’elaborazione del giudizio descrittivo e per facilitare i docenti nell’individuare quali obiettivi di apprendimento sono esplicito oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina, sono forniti di seguito alcuni chiarimenti. 1) Gli obiettivi descrivono manifestazioni dell’apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili. Ai fini della progettazione annuale, i docenti possono utilizzare gli obiettivi così come proposti dalle Indicazioni Nazionali oppure riformularli, purché espressi in modo che siano osservabili, che non creino ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze. 2) Gli obiettivi contengono sempre sia l’<u>azione</u> che gli alunni devono mettere in atto, sia il <u>contenuto disciplinare</u> al quale l’azione si riferisce. Più specificamente: ▪ l’<u>azione</u> fa riferimento al <u>processo cognitivo</u> messo in atto. Nel descrivere i processi cognitivi è dunque preferibile evitare l’uso di descrittori generici e utilizzare verbi, quali ad esempio elencare, collegare, nominare, riconoscere, riprodurre, selezionare, argomentare, distinguere, stimare, generalizzare, fornire esempi, ecc, che identificano tali manifestazioni con la minore approssimazione possibile. In tal modo gli obiettivi sono espressi così da non ingenerare equivoci nei giudizi valutativi; ▪ i <u>contenuti disciplinari</u> possono essere di tipo <i>fattuale</i> (terminologia; informazioni; dati; fatti; ...), <i>concettuale</i> (classificazioni; principi; ...), <i>procedurale</i> (algoritmi; sequenze di azioni; ...) o <i>metacognitivo</i> (imparare a imparare; riflessione sul processo; ...). Nel repertorio di obiettivi scelti come oggetto di valutazione è importante che siano rappresentate in modo bilanciato le diverse tipologie. I <u>nuclei tematici</u> delle Indicazioni Nazionali costituiscono il riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.	Il CSPI propone la sostituzione del periodo a fronte ("Allo scopo ... chiarimenti") con: <i>"Si forniscono di seguito alcune puntualizzazioni di cui le scuole potranno tener conto nell'individuare gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione per ogni classe e ogni disciplina, ai fini dell'elaborazione del giudizio descrittivo"</i>. Motivazione <i>Si suggerisce la modifica del testo per rendere il significato più chiaro e immediato.</i>
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Livelli e dimensioni dell'apprendimento I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: ● avanzato; ● intermedio; ● base; ● in via di prima acquisizione. I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di formulare un giudizio descrittivo. È possibile individuare, nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola, quattro dimensioni che sono alla base della definizione dei livelli di apprendimento. I livelli si definiscono in base ad almeno quattro dimensioni, così delineate: a) l'<i>autonomia</i> dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente; b) la <i>tipologia della situazione (nota o non nota)</i> entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) <i>nota</i> può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione <i>non nota</i> si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire; c) le <i>risorse</i> mobilitate per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali; d) la <i>continuità</i> nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.	Il CSPI propone la sostituzione dei periodi a fronte ("I livelli ... così delineate") con: "I livelli sono definiti sulla base di dimensioni che caratterizzano l'apprendimento e che permettono di articolare il giudizio descrittivo. Di seguito, alcune dimensioni individuate nella letteratura pedagogico-didattica e nel confronto fra mondo della ricerca e mondo della scuola:" Il CSPI propone di inserire dopo le parole "sporadicamente o mai" il seguente periodo presente più avanti nel paragrafo:
--	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

I livelli di apprendimento (<i>avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione</i>) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite, nella Tabella 1. Tabella 1 - I livelli di apprendimento Avanzato: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. Intermedio: l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. Base: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. In via di prima acquisizione: l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che "[l]'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (...)" (art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell'individuazione di eventuali problematiche legate all'apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.	<i>"Nell'esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, ...; saper tornare sui propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa progressione, tenendo conto che è comunque richiesta un'esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi non si prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica".</i> Il CSPI, inoltre, propone di sostituire il periodo a fronte ("I livelli di apprendimento ... nella Tabella 1") con il seguente: "Nella Tabella 1 si propone la descrizione dei livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) che tiene conto della combinazione delle dimensioni sopra definite". Motivazione <i>Le modifiche apportate al paragrafo sono orientate a chiarire meglio il carattere non esaustivo né vincolante delle dimensioni proposte, consentendo alle scuole di prenderne in considerazione anche altre, oltre a quelle delineate.</i>
---	---



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Si ricorda che già le Indicazioni Nazionali richiamano i docenti a promuovere un processo continuo di circolarità e ricorsività fra attività di progettazione e processi di valutazione, che “attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine secondo una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo”. <i>Nell'esercizio della propria autonomia, ogni istituzione scolastica può individuare ulteriori dimensioni (ad esempio: saper spiegare i procedimenti seguiti per svolgere il compito richiesto; mettere a confronto differenti opinioni, soluzioni, strumenti, ...; saper tornare sui propri errori e autocorreggersi; fare collegamenti fra le discipline; ecc.), con le quali integrare questa progressione, tenendo conto che è comunque richiesta un'esplicitazione chiara dei criteri con cui si descrivono i diversi livelli, in base a tutte le dimensioni definite, per far sì che i contenuti dei documenti valutativi non si prestino a interpretazioni contrastanti. La definizione dei livelli è quindi riportata nel PTOF e nel Documento di valutazione di ogni istituzione scolastica.</i> Come previsto dall'ordinanza, la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, elaborata con il piano didattico personalizzato.	<i>Nota Bene</i> <i>Nella proposta del CSPI il periodo a fronte, evidenziato in grassetto e corsivo, è stato "spostato" sopra.</i>
Il documento di valutazione Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò	Il CSPI propone la riformulazione del periodo a fronte con: "Nella valutazione periodica e finale il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi. Esistono diverse modalità con cui esprimere la valutazione descrittiva nel Documento di Valutazione: in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni istituzione scolastica, nell'esercizio della propria autonomia, elabora il Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori. Anche nella forma grafica, si possono utilizzare modelli e soluzioni differenti, che contengono in ogni caso: - la disciplina; - gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici); - il livello; - il giudizio descrittivo. Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l'esplicitazione dei criteri determinati dall'istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, la scuola riporta una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento. Si riporta di seguito, a puro titolo esemplificativo, una possibile impostazione e soluzione grafica che può essere adottata per il documento di valutazione. Tale esempio è da considerare "base" e può essere implementato o integrato secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia. La tabella A riporta gli obiettivi oggetto di valutazione nella progettazione annuale, distribuiti nei diversi livelli a seconda degli apprendimenti conseguiti dagli alunni. A1. Esempi di giudizio descrittivo in due ambiti disciplinari diversi (Matematica e Italiano) mediante rappresentazione tabellare. <u>TABELLA A1</u> La definizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente sul Documento di valutazione.	relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di articolare un giudizio descrittivo che valorizzi nel percorso di ciascun alunno i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi". Il CSPI propone di sostituire le parole a fronte "contengono in ogni caso" con "che devono comunque riportare" Il CSPI propone la seguente riformulazione del testo a fronte: "Qualora il giudizio descrittivo non contenga già l'esplicitazione dei criteri determinati dall'istituzione scolastica per differenziare i diversi livelli, sarà presente nel documento di valutazione una legenda che descrive i livelli in base alle dimensioni di apprendimento. Si riportano, di seguito, a puro titolo esemplificativo, due possibili impostazioni e soluzioni grafiche che possono essere adottate per il documento di valutazione. Tali esempi possono essere implementati o integrati secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia". Il CSPI suggerisce di riportare nel testo delle Linee Guida, dopo la tabella A1, la tabella A2 presente nell'allegato. Dopo la tabella A2 modificare il testo a fronte ("La definizione ... documento di valutazione") come segue: "Nell'esempio indicato nella tabella A1 la descrizione dei livelli, adottata dall'istituzione scolastica, dovrà essere presente nel Documento di valutazione".
---	--



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

In questa prima fase di applicazione della normativa che prevede i giudizi descrittivi, i docenti selezionano gli obiettivi essenziali oggetto di valutazione, associandoli ai livelli nelle modalità che l'istituzione scolastica ritiene di adottare. Progressivamente, l'istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle presenti Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti. Come definito nell'articolo 3, comma 7 dell'ordinanza, resta invariata la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa.	Il CSPI propone la seguente riformulazione del testo a fronte: <i>"In questa prima fase di applicazione della normativa che ha introdotto la valutazione attraverso giudizi descrittivi, tenuto anche conto dei tempi ristretti e della situazione di emergenza, le istituzioni scolastiche possono individuare le modalità più opportune per associare gli obiettivi oggetto di valutazione ai quattro livelli di apprendimento indicati dall'ordinanza.</i> Progressivamente, ciascuna istituzione scolastica troverà modalità via via sempre più coerenti con la valutazione di tipo descrittivo delineata dalle presenti Linee guida, collegando il momento della valutazione con quello della progettazione, anche attraverso il sostegno offerto dalle iniziative predisposte dal Ministero nell'ambito del piano triennale di formazione dei docenti. Come definito nell'articolo 3, comma 7, dell'ordinanza, restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa". Motivazione <i>Pur riconoscendo che le innovazioni introdotte sono coerenti con le pratiche valutative già presenti in molte scuole, in considerazione dell'imminente conclusione del primo periodo didattico e delle oggettive difficoltà causate dall'emergenza sanitaria in atto, occorre rendere più esplicita la flessibilità accordata nell'applicazione dell'ordinanza. Si suggerisce, inoltre, di eliminare l'allegato, inserendo la tabella A2 nel testo delle Linee Guida ed eliminando completamente l'esempio riportato nella tabella A3, in quanto il giudizio descrittivo, che dovrebbe riguardare i livelli di acquisizione degli obiettivi di apprendimento della disciplina, rischia di coincidere con il giudizio globale.</i>
Strumenti L'elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento ed è volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. Ciò richiede l'utilizzo di una pluralità di strumenti, che si differenziano in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento. Quindi, il ricorso a un'ampia gamma di strumenti per acquisire una varietà di informazioni relative a ciascuno obiettivo disciplinare contribuisce alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato.	Il CSPI propone la seguente riformulazione: "L'elaborazione del giudizio periodico e finale riflette la complessità del processo di apprendimento ed è volta a raccogliere sistematicamente gli elementi necessari per rilevare il livello di acquisizione di uno specifico obiettivo da parte di un alunno. Ciò richiede l'utilizzo di una pluralità di strumenti, differenziati in relazione agli obiettivi e alle situazioni di apprendimento, che consentono di acquisire, per ciascun obiettivo disciplinare, una varietà di informazioni funzionali alla formulazione del giudizio in modo articolato e contestualizzato".



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Nell'operare la scelta degli strumenti valutativi è necessario considerare la pertinenza e la rilevanza di ciascuno in relazione agli obiettivi oggetto di valutazione. Gli strumenti, che possono essere utilizzati in base al loro diverso grado di strutturazione, assumono pari valore al fine dell'elaborazione del giudizio descrittivo (ad esempio i colloqui individuali; l'osservazione; l'analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni; le prove di verifica; gli esercizi o compiti esecutivi semplici e la risoluzione di problemi a percorso obbligato; gli elaborati scritti; i compiti autentici; ...). Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un'ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell'apprendimento degli alunni. La valutazione, infatti, "documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze". In questo senso, l'autovalutazione dell'alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, può far parte del giudizio descrittivo.	Il CSPI propone la seguente riformulazione del testo a fronte: "Il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è <i>riconducibile</i> alla semplice sommatoria degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative, <i>perché richiede la rilevazione di</i> informazioni sui processi cognitivi in un'ottica di progressione e di continua modificabilità delle manifestazioni dell'apprendimento degli alunni". Motivazione <i>L'insieme delle modifiche proposte è finalizzato ad una più chiara esplicitazione dei contenuti del paragrafo.</i>
La restituzione agli alunni e ai genitori Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle presenti Linee guida, l'insegnante usa il registro o altri strumenti per documentare la valutazione <i>in itinere</i> del percorso di apprendimento degli alunni. L'attività di documentazione attraverso i diversi strumenti di valutazione troverà uno spazio adeguato e praticabile all'interno del registro elettronico o di altri strumenti comunicativi, in modo da consentire una rappresentazione articolata del percorso di apprendimento di ciascun alunno.	Il CSPI propone la seguente riformulazione (anche del titolo del paragrafo): La restituzione agli alunni e ai genitori della valutazione in itinere <i>Nel nuovo impianto valutativo, delineato dalle presenti Linee guida, le valutazioni in itinere sono espresse coerentemente con i criteri e le modalità di valutazione definiti dal Piano triennale dell'Offerta formativa e deliberati dal Collegio dei Docenti nel rispetto dell'autonomia professionale dei docenti ed evitando il ricorso alla terminologia utilizzata per i livelli di apprendimento nel documento di valutazione (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione). Anche l'attività di documentazione alle famiglie del percorso di apprendimento di ciascun alunno si avvarrà degli strumenti ritenuti più adeguati dalle singole istituzioni scolastiche, tra cui il registro elettronico, strumento da utilizzare in coerenza con le scelte valutative deliberate dal Collegio dei docenti.</i>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

	<u>Motivazione</u> <i>A parere del CSPI la riformulazione del paragrafo consente di esplicitare in modo più chiaro e diretto, anche nella terminologia utilizzata, la distinzione tra la valutazione periodica e finale e la valutazione in itinere, procedura di responsabilità del docente, ancorata ai criteri e alle modalità deliberate dal Collegio dei docenti. Le modifiche proposte evidenziano inoltre come il ricorso al registro elettronico per la trascrizione della valutazione in itinere non debba assumere il carattere della prescrittività, estraneo alle modalità di relazione tra docenti, alunni e famiglie della scuola primaria.</i>
La formazione Negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 le Istituzioni scolastiche attuano l'ordinanza e, in modo progressivo, quanto indicato nelle presenti Linee Guida, in relazione alla definizione degli strumenti e delle modalità di applicazione. In questa fase di prima applicazione, in raccordo con il Piano Triennale di Formazione elaborato dal Ministero dell'Istruzione, saranno previste azioni di formazione allo scopo di orientare e accompagnare le istituzioni scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di espressione del giudizio descrittivo degli apprendimenti nella valutazione periodica e finale.	
<u>ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA</u> Tabella A2 - Esempio di giudizio descrittivo mediante rappresentazione tabellare (con esplicitazione della definizione dei livelli). Tabelle A3 - Esempio di giudizio descrittivo articolato.	NOTA BENE Il CSPI propone, come già indicato nel paragrafo "Il documento di valutazione" • l'eliminazione dell'"<i>Allegato alle Linee Guida</i>" con il contestuale inserimento nelle Linee Guida stesse della tabella A2 di seguito alla tabella A1; • la sostituzione nel titolo e nel testo della tabella A2 della parola "<i>definizione</i>" con "<i>descrizione</i>"; • l'eliminazione della tabella A3.

Il CSPI esprime parere favorevole.